



21713-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1458/2021
LUCA PISTORELLI		UP - 12/05/2021
BARBARA CALASELICE		R.G.N. 23957/2020
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	
ELISABETTA MARIA MOROSINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO
che ha concluso chiedendo

udito il difensore

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2018, emessa nei confronti di (omissis) e di (omissis), riconosciuti colpevoli, il primo, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e del delitto di ricorso abusivo al credito - reati commessi nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della (omissis) Srl., dichiarata fallita in data (omissis), e, poi, di amministratore di fatto della stessa -, il secondo, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - reato commesso nella qualità di amministratore delegato della società indicata-, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) per intervenuta prescrizione dei reati di bancarotta preferenziale e di ricorso abusivo al credito e, per l'effetto, ha rideterminato la pena nei confronti del detto imputato nella misura di giustizia; ha altresì rideterminato nei confronti del (omissis) e del (omissis) la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F. in anni cinque.

2. Ricorrono entrambi gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori.

2.1. L'impugnativa nell'interesse di (omissis) consta di tre motivi, enunciati nei limiti necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen..

2.1.I. Il primo motivo denuncia, in relazione alla statuizione di condanna per il capo a) - pagamenti ingiustificati per l'ammontare di 345.384,00, effettuati dalla (omissis) Srl. nei confronti della (omissis) Srl. (compagine amministrata dal (omissis)) tra il 2009 e il 2010, quando la società che li aveva disposti versava già in una situazione di difficoltà finanziaria -, vizio di motivazione da travisamento del fatto, posto che la Corte territoriale non aveva spiegato né le ragioni per le quali aveva disatteso le dichiarazioni della commercialista Dottoressa (omissis), nella parte in cui davano conto della mancanza di consapevolezza da parte del (omissis) delle operazioni di bonifico disposte dall'amministratore delegato (omissis), né le ragioni per le quali, invece, aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della (omissis), moglie di quest'ultimo e impiegata della (omissis); non aveva chiarito quale fosse l'interesse del (omissis) a riversare una somma così cospicua nelle casse di una società che non gli era in nessun modo riferibile; non si era confrontata criticamente con le allegazioni difensive relative alla conoscibilità, sulla base delle annotazioni contabili (segnatamente la "scheda fornitore (omissis)"), dei predetti trasferimenti di denaro. Si assume, dunque, che, se di tanto la Corte territoriale avesse tenuto conto, non avrebbe potuto non concludere che il (omissis), lungi dall'aver concorso con il (omissis) in un'operazione di depauperamento della società della quale era il referente economico, era rimasto vittima della condotta di questi, che, abusando della fiducia in lui risposta, in vista di una comune prospettiva di rilancio imprenditoriale, si era appropriato di risorse della (omissis) per rimpinguare le esangui casse della (omissis) di cui era amministratore.

2.1.II. Il secondo motivo denuncia, in relazione alla condotta distrattiva di cui al capo C) - vendita di un trattore stradale e di un rimorchio alla (omissis), società amministrata dal

(omissis) ad un prezzo non congruo peraltro mai neppure pagato (operazione di cui alla fattura n. 262) -, il vizio di motivazione da travisamento del fatto, sul rilievo che proprio le riparazioni del veicolo effettuate dalla società acquirente costituivano la prova dell'assoluta obsolescenza dello stesso, già, peraltro, acquistato usato dalla (omissis).

2.1.III. Il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, stimandosi incongrua la decisione della Corte territoriale di non concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante ex art. 219, comma 1, n. 2 L.F., avuto riguardo all'effettuato integrale risarcimento del danno nei confronti della massa dei creditori.

2.2. L'impugnativo nell'interesse di (omissis) consta di due motivi.

2.2.I. Il primo motivo denuncia palese illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla causa giuridica e alla conseguente natura distrattiva dei pagamenti di cui al capo a). Si evidenzia che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la (omissis) Srl. aveva acquisito dalla (omissis) Srl. commesse, attrezzature e dipendenti (pag. 11 della sentenza impugnata), aveva poi affermato che non vi sarebbe stata alcuna giustificazione per i versamenti di denaro effettuati dalla (omissis) alla (omissis) (pag. 12 della sentenza impugnata). In ogni caso, escluso espressamente che la detta operazione fosse riportabile ad un prestito effettuato dalla (omissis) alla (omissis), non aveva spiegato perché, in un momento già di grande preoccupazione dal punto di vista finanziario, la prima avrebbe dovuto effettuare alla seconda tale trasferimento di denaro, dal momento che non erano stati chiariti gli effettivi rapporti intercorsi tra le compagini coinvolte nella transazione.

2.2. II. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 216, comma 1, L.F. in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta in riferimento ai fatti di cui al capo a), posto che, nel caso all'esame, il trasferimento di denaro non era stato senza contropartita, dal momento che la (omissis) Srl. aveva pacificamente introitato commesse per un ammontare di Euro 2.000.000,00, nonché parte delle attrezzature e dei dipendenti della (omissis) Srl. e il (omissis) i, d'accordo con il (omissis) non aveva certo inteso in tale guisa pregiudicare le ragioni dei creditori, tanto vero che la (omissis) Srl., a seguito della descritta operazione, aveva incrementato notevolmente il proprio fatturato: la stessa, quindi, a prescindere dai risultati conseguiti, nella prospettiva psicologica dei soggetti agenti costituiva legittimo e lecito esercizio di attività d'impresa.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Tomaso Epidendio, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 20 aprile 2021, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili i ricorsi.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC il 28/04/2021, l'Avvocato (omissis) per (omissis) ha insistito per l'accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate.

1. Va premesso che il secondo motivo di ricorso nell'interesse di ^(omissis) è inammissibile perché generico e perché affidato a censure non consentite nel giudizio di legittimità.

Le stesse, infatti, laddove non si confrontano affatto con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata in ordine alla natura distrattiva della vendita da parte della ^(omissis) Srl. alla ^(omissis) Spa. del veicolo stradale costituito da un trattore e da un semirimorchio – segnatamente con l'evidenziazione del fatto che la società acquirente non avesse pagato alla venditrice neppure la somma, ritenuta non congrua, di Euro 8.500,00, fissata a titolo di corrispettivo, ed avesse, poi, offerto alla Curatela la somma di Euro 14.400,00 a saldo e stralcio dell'acquisto, in misura prossima, quindi, al valore di stima indicato in sede fallimentare (pag. 15 sentenza impugnata) - ripropongono, senza alcun elemento di novità, le stesse deduzioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). Laddove, inoltre, eccepiscono il travisamento del fatto, omettono di considerare che si tratta di vizio che non è deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: <<in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati>> (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato, nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, specifici ed inopinabili travisamenti del contenuto di individuati atti processuali (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

2. Vanno, invece, accolti i rilievi, articolati nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che si riferiscono alla motivazione rassegnata dalla Corte di appello di Bologna in ordine al delitto di cui al capo a) della rubrica, dovendosene stigmatizzare il conclamato vizio argomentativo e il conseguente errore di diritto.



2.1. La Corte territoriale, discostandosi dalla ricostruzione effettuata dal Tribunale, ha ritenuto che i pagamenti disposti, tra il 2009 e il 2010, dalla ^(omissis) Srl. in favore della ^(omissis) Srl., per un ammontare complessivo di Euro 345.384,00, non fossero un prestito elargito dalla prima alla seconda, ma, ciò nondimeno, integrassero una complessiva manovra diretta al trasferimento di risorse patrimoniali della ^(omissis) ad un distinto centro d'interessi in assenza di adeguata giustificazione economica. Ha, al riguardo, escluso che potessero essere valorizzate in senso favorevole al ^(omissis) le allegazioni difensive, protese ad evidenziare come le dette risorse costituissero la remunerazione della cessione alla ^(omissis) dell'avviamento della ^(omissis), nonché di parte delle attrezzature e dei dipendenti di quest'ultima, ovvero dei vantaggi che sarebbero derivati alla ^(omissis) dalla sottoscrizione di un progetto di rilancio imprenditoriale, comune ad entrambe le società, che si sarebbe realizzato mediante la predisposizione di sinergie aziendali (dal momento che la ^(omissis) montava le strutture metalliche costruite dalla ^(omissis)). Ciò perché – ha spiegato il Collegio di merito - i negozi di cessione di azienda o di ramo di azienda ovvero di costituzione di un gruppo societario mediante fusione o incorporazione non erano stati debitamente formalizzati nei modi di legge, né, d'altro canto, erano state rinvenute fatture atte a documentare la ragione dei detti esborsi di denaro. I risultati dell'istruzione dibattimentale comprovavano, inoltre, che le trattative finalizzate alla realizzazione delle richiamate 'sinergie imprenditoriali' si erano arrestate allo stadio di mero abbozzo di un accordo destinato alla costituzione di una struttura imprenditoriale unitaria. Ha, quindi, concluso il giudice censurato che, sebbene: <<Si fosse in presenza di alcune attività correlate, di sinergie di diverse e distinte imprese, favorite dal fatto che l'una costruiva le cose che l'altra poi montava, essendo indubbio, che in quell'arco di tempo alcune commesse di ^(omissis) passarono a ^(omissis), che acquisì anche parte delle attrezzature e dei dipendenti ^(omissis)>> (pag. 11, ultimo capoverso, sentenza impugnata), <<i versamenti indicati al capo a)>> dovevano: <<qualificarsi come pagamenti indebiti eseguiti in favore di ^(omissis).>>, tali essendo in quanto rappresentati da:<<uscite di rilevante entità, prive di giustificazione, da una società, la ^(omissis) Srl., che versava già in un periodo di conclamata difficoltà economica>> (pag. 12, terzo capoverso sentenza impugnata).

2.2. Il riportato argomentare si snoda, tuttavia, attraverso enunciazioni logicamente incompatibili tra loro o, comunque, assertive, in quanto prive della necessaria e specifica indicazione di circostanze concrete idonee a lumeggiare la natura distrattiva dell'operazione.

Se, infatti, è dato pacifico che la ^(omissis) effettivamente cedette alla ^(omissis) commesse, attrezzature e dipendenti, non è dato sapere perché la detta cessione di componenti aziendali tanto significative non meritasse alcuna remunerazione, come sarebbe stato logico attendersi visto che elementi attivi del patrimonio della ^(omissis) erano transitati in quello della ^(omissis). Di modo che, in assenza di una chiara spiegazione, sostenuta da precise evidenze fattuali, dell'interesse della ^(omissis) a porre in essere la ridetta operazione in perdita, è tutt'altro che implausibile ritenere che, al di là della formalizzazione del relativo negozio o della emissione di fatture, i pagamenti per Euro 345.384,00 effettuati da ^(omissis) a ^(omissis) non fossero indebiti, rappresentando la

remunerazione delle commesse e delle attrezzature cedute da ^(omissis) a ^(omissis). La circostanza, poi, che l'ammontare degli stessi fosse stata parametrata all'importo dell'esposizione debitoria di ^(omissis) verso terzi non inficia la tenuta di tale conclusione - corroborata, peraltro, dai rilievi contabili che evidenziavano come 'i versamenti a ^(omissis), fossero stati annotati nella contabilità ^(omissis) come 'acconto verso clienti' e nella contabilità ^(omissis) come 'anticipo verso fornitore' (pag. 3, primo capoverso sentenza impugnata) -, inserendosi la ridetta pattuizione nel più ampio accordo, ancora *in itinere*, diretto alla costituzione di un'unica struttura imprenditoriale. Né è decisiva, ai fini della qualificazione dell'operazione come distrattiva, la mancata emissione di fatture da parte di ^(omissis) o, comunque, la mancata loro registrazione nella contabilità di ^(omissis), tanto integrando al più i presupposti di un illecito fiscale.

C'è da chiedersi, inoltre, per quale ragione, il polo gestionale della ^(omissis), costituito secondo la Corte di merito, dalla diade I ^(omissis), avvedutosi del collasso finanziario cui stava per andare incontro la società, abbia trasferito risorse patrimoniali proprio alla ^(omissis) la quale, essendosi spogliata di commesse, di attrezzature e di personale, ben difficilmente avrebbe potuto continuarne l'attività: il fatto, dato per pacifico, che la ^(omissis) avesse acquisito da ^(omissis) tali fondamentali componenti aziendali sembrerebbe da leggersi, secondo le massime di comune esperienza, come il tentativo di proseguire in proprio l'attività aziendale, azzardandone un rilancio, e non come l'espressione della volontà di abbandonare la società al proprio destino di decozione.

A ben vedere, la Corte territoriale, per giustificare la natura distrattiva dei versamenti enumerati al capo a), avrebbe dovuto dar conto, dati alla mano, che in realtà le commesse e le attrezzature cedute dalla ^(omissis) alla ^(omissis) erano state diversamente o precedentemente pagate, di modo che, davvero, gli esborsi di denaro a favore della ^(omissis) erano privi di giustificazione economica, ovvero dimostrare che il valore delle commesse e delle attrezzature effettivamente cedute era stato sopravvalutato, cosicché nella differenza tra il valore reale e il valore corrisposto si annidava la distrazione.

In ogni caso, pur a volere ritenere che si trattasse di trasferimenti di denaro senza alcuna contropartita economica per la ^(omissis), la Corte avrebbe dovuto chiarire perché il duo ^(omissis) - ^(omissis), avesse deciso di risanare la ^(omissis) che secondo quanto emerge dalla sentenza svolgeva l'attività di montaggio delle strutture metalliche prodotte dalla ^(omissis), e di avviare al fallimento la ^(omissis), che proprio quelle strutture creava. Diversamente - esclusa l'ipotesi del prestito effettuato alla ^(omissis) - si sarebbe dovuta accogliere la tesi dell'appropriazione di risorse della ^(omissis) da parte del ^(omissis), realizzato con l'aiuto della ^(omissis): ciò, tuttavia, sarebbe stato difficilmente conciliabile con la ritenuta consapevolezza del ^(omissis) di tale operazione in danno della ^(omissis). Tale rilievo mina, dunque, radicalmente la tenuta del ragionamento sviluppato dal giudice censurato a sostegno della commissione da parte del ^(omissis) anche delle condotte distrattive di cui al capo a).

3. Per tutto quanto precede, assorbito il terzo motivo nell'interesse di ^(omissis), la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti indicati, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame.

Così deciso il 12 maggio 2021

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia



Il Presidente
Grazia Miccoli



Corte Suprema di Cassazione
Sez. V^a Penale

Depositata in Cancelleria

Roma, il _____ = 3 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Carmela Lanzuise

